

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25421 Anno 2021

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 07/05/2021

ORDINANZA


sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;



RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta da [REDACTED] nei confronti della sentenza del 20/3/2019 del Tribunale di Milano, con la quale lo stesso, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore della ADV Consulting S.r.l., omesso di presentare la dichiarazione iva relativa all'anno d'imposta 2012, con una evasione di tale imposta di euro 150.999; in Milano, il 30/12/2013).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e un vizio della motivazione, per non essere stata correttamente considerata la cessazione dalla carica di amministratore il 26/11/2013, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno 2012, che scadeva il successivo 31/12/2013, cosicché egli non avrebbe potuto essere considerato il soggetto tenuto alla presentazione di tale dichiarazione; con un secondo motivo ha lamentato la errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento al riconoscimento della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., in quanto i propri precedenti penali sono risalenti nel tempo e non specifici e con ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 24/3/2003 e del 10/5/2007 era stata dichiarata l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale con riferimento alle condanne di cui ai punti 3) e 5) del proprio certificato penale; infine, con un terzo motivo, ha lamentato la errata applicazione anche dell'art. 62 bis cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con memoria del 30/4/2021 ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sottolineando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi ai quali è stato affidato e la conseguente necessità di assegnarne la trattazione a una sezione della Corte di cassazione diversa dalla Settima penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a motivi integralmente riproducibili di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito e privi di autentico confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, oltre che fondati sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il primo motivo, mediante il quale è stata prospettata la non addebitabilità al ricorrente della omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno 2012, in quanto il relativo termine sarebbe scaduto in un momento (il 31/12/2013) successivo alla cessazione dalla carica di amministratore (in data 26/11/2013), è manifestamente

infondato, avendo la Corte d'appello correttamente evidenziato che il termine per la presentazione della dichiarazione iva per l'anno 2012 scadeva il 1/10/2013 (in quanto il 30/9/2013 cadeva di domenica) e che il secondo comma dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede una causa di non punibilità nel caso la relativa dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dal termine fissato per legge, con la conseguente corretta collocazione della consumazione del reato allorquando il ricorrente era amministratore della società (benché non perseguibile fino al 31/12/2013, allorquando avrebbe potuto essere presentata una dichiarazione tardiva, anche da parte dello stesso ricorrente): si tratta di considerazioni corrette, coerenti con la struttura della fattispecie, e che l'imputato ha del tutto omesso di considerare, con la conseguente manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

Anche le doglianze in ordine alla applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate.

Per quanto riguarda la recidiva la Corte d'appello ha correttamente dato atto delle precedenti condanne riportate dall'imputato e ancora da considerare, sottolineando la inclinazione al delitto che ne emerge, alla luce della varietà di reati commessi nel corso del tempo dall'imputato (resistenza, lesioni, evasione, ricettazione, traffico di stupefacenti), in tal modo giustificando adeguatamente il giudizio di maggior pericolosità formulato sul conto dell'imputato in conseguenza della commissione dell'ultimo reato, con motivazione idonea e che, anche a questo proposito, non è stata considerata in modo pertinente dal ricorrente.

Le circostanze attenuanti generiche sono state negate con motivazione idonea, sottolineando sia la personalità negativa dell'imputato, alla luce dei suoi precedenti, sia la gravità del fatto, in considerazione dell'ammontare dell'imposta evasa, così evidenziando gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti o comunque assorbenti nella valutazione da compiere ai fini del riconoscimento di tali circostanze.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza di tutti i motivi cui è stato affidato.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente